

Comunicato stampa

Data:
5 dicembre 2016

Embargo:

Contatto:
Vinzenc Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenc.mathys@finma.ch

La FINMA pubblica la circolare «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD»

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica la Circolare «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD» sottoposta a revisione parziale. La circolare è stata adeguata alle disposizioni della nuova versione dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro.

Con effetto dal 1° gennaio 2016, il Consiglio federale ha abrogato la finora vigente Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, sostituendola con la nuova versione dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro. Ciò ha comportato la necessità di apportare una serie di adeguamenti redazionali nella Circolare FINMA 2011/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD». La circolare sottoposta a revisione parziale entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

L'unico aspetto materiale della rielaborazione consiste in precisazioni a livello dell'ambito d'applicazione territoriale. Al riguardo la FINMA ha condotto un'indagine conoscitiva. La maggior parte dei partecipanti si è espressa fondamentalmente a favore del progetto di indagine conoscitiva. In ragione delle prese di posizione pervenute, si è proceduto a riformulare in maniera maggiormente dettagliata la questione relativa alle circostanze in cui sussiste l'obbligo di assoggettamento qualora l'intermediario finanziario non sia ancora iscritto nel registro di commercio in Svizzera.

In conformità alla versione definitiva della circolare, un intermediario finanziario esercita la propria attività in Svizzera o dalla Svizzera se ha il proprio domicilio in Svizzera o è iscritto nel registro di commercio oppure se dispone di una succursale di fatto in Svizzera. Nella succursale di fatto rientrano altresì le persone che supportano in maniera permanente l'intermediario finanziario estero nello svolgimento, in Svizzera o dalla Svizzera, di parti essenziali della sua attività, per esempio mediante l'accettazione o la consegna di valori patrimoniali oppure la prestazione di servizi di intermediario finanziario. Tale norma è in linea con la prassi della FINMA.